

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2010

Oggetto: Agevolazioni per riduzione del costo del Gasolio e dei Gas liquefatti per il riscaldamento. Delimitazione Zone.

Su Relazione del Sindaco

L'art. 8 comma 10 lecc. C) della legge 23 dicembre 1998 n 448, come sostituito dal comma 4 dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1999 n 488, estende i benefici e le agevolazioni in materia di accise applicate ai combustibili per il riscaldamento, ai Comuni o frazioni di Comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n 412/1993 ed individuati con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro del Commercio e dell'Artigianato, e alle frazioni ricadenti nella zona, esclusi dall'elenco redatto dal Ministero delle Finanze ed individuati mediante apposite delibere del Consiglio Comunale dell'Ente locale interessato.

Per frazioni di Comune s'intendono, secondo quanto disposto dal Decreto Legge 30 settembre 2000 n 268 (convertito in legge n 354/2000), e dalla circolare 29 dicembre 2000 n 243/D, emanata dal Ministero delle Finanze, *“le porzioni edificate, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, nonché le case sparse”*.

L'art. 13, comma 2, della Legge Finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001 n 448), prevedeva che, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, le suddette agevolazioni siano concesse alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alla parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

Tale disposizione era stata reiterata da ultimo fino al 31.12.2009 con l'art. 2 comma 13 della legge 203 del 22.12.2008.

La legge finanziaria 2010 invece non ha riproposto tale previsione per cui il beneficio in questione torna ad applicarsi esclusivamente *“alle porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”* tornando così a creare le stesse problematiche già esistenti prima dell'entrata in vigore della disposizione dell'art. 13 comma 2 della legge 448/2001 (finanziaria 2002).

Come si evince dall'evoluzione della complessa legislazione in materia, l'individuazione con provvedimento consigliare delle frazioni non metanizzate, con l'indicazione espressa se le stesse si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale, costituisce presupposto essenziale ai fini del riconoscimento del diritto alle agevolazioni di cui trattasi sul territorio comunale e gli oneri a copertura finanziaria dei benefici in oggetto sono a carico dello Stato.

Il Comune di Castino, ai sensi del D.P.R. n 412/93, appartiene alla zona climatica “E” ed ha provveduto, con deliberazione del Consiglio n 6 del 10.03.2005, comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato, ad individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 della legge n 488/99 e s.m.i. le frazioni non metanizzate del Comune.

Visto che le Frazioni non metanizzate ubicate al di fuori del centro abitato del Comune di Castino sono le seguenti:

San Bovo - Borgata Pavaglione - Via Trezzo Tinella - Via Sant'Elena - Via Casa Rossa -
Via Cravanzana - Campetto - Via Corini - Via San Salvario - Via Rocchetta - Via Scorrone -
Via Grazie - tutte le altre case sparse presenti sul territorio comunale non servite dal metano;

Ritenuto opportuno confermare le Frazioni non metanizzate ubicate al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale, alle quali si estendono i benefici e le agevolazioni in materia di accise previste dall'art. 8, comma 10, lettera C e Legge 448/98 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore e convenendo con le argomentazioni dallo stesso addotte in ordine al provvedimento proposto.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica emesso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Segretario Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- 1) Di confermare – per le motivazioni e con i criteri di cui in narrativa ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 8 comma 10 lettera C della Legge 488/1998 inerenti la riduzione del costo del combustibile per riscaldamento le seguenti frazioni del Comune di Castino non metanizzate, e si da atto che le stesse si trovano tutte al fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale:

San Bovo - Borgata Pavaglione - Via Trezzo Tinella - Via Sant'Elena – Via Casa Rossa - Via Cravanzana - Campetto - Via Corini - Via San Salvario - Via Rocchetta – Via Scorrone – Via Grazie - tutte le altre case sparse presenti sul territorio comunale non servite dal metano;

- 2) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
- 3) Di dare atto che il seguente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune.